

Il sottoscritto concessionario si obbliga all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente concessione edilizia.

Addi _____

IL CONCESSIONARIO

VOLTURA DELLA CONCESSIONE

- vista la richiesta di voltura in data _____, pervenuta al prot. n. _____ ;
- visto l'atto notarile, a rogito del Dott. _____, Notaio in _____, in data _____, Repertorio n. _____ - Raccolta _____

voltura la presente concessione edilizia a:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Fluminimaggiore, li _____

N.B. - Qualora nel corso della realizzazione delle opere o comunque di lavori coevi e successivi vengano in luce documenti e beni culturali soggetti alla tutela della legge 1-6-1939, n. 1089 e successive modifiche, dovranno essere rispettate le prescrizioni della legge suddetta informandone tempestivamente la competente Soprintendenza Archeologica.



COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS
SETTORE EDILIZIA PRIVATA

(bollo)

Pratica Edilizia n. 13/2008

CONCESSIONE EDILIZIA n. 44 del 21/07/2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la domanda prot. n. 796 del 13.03.2008, presentata da:
Sig. _____ nato a _____ il _____ ed ivi residente in via _____
_____ codice fiscale _____, in qualità di proprietario
_____ a _____ e residente a _____
_____ codice fiscale _____, in qualità di proprietaria
relativa all'esecuzione dei lavori di:

DIVISIONE E MODIFICA INTERNA DI UN FABBRICATO URBANO AD USO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

da eseguirsi nel centro urbano di Fluminimaggiore, in via Vittorio Emanuele n. 411 - 413, distinto in catasto alla Sezione A - Foglio 23 - Mappale 1584;

- Visti i disegni di progetto allegati alla domanda prot. 796 del 13.03.2008, a firma del Geometra Luciano Massa iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Cagliari al n° 1998 - C.F. MSSLCN63P29D639H, e del Geometra Sandro Ballocco iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Cagliari al n° 2221 - C.F. BLLSDR72E24E281J - Assuntori della Direzione dei Lavori;
- Visto il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Visto il Regolamento Edilizio Comunale;
- Visto il programma di Fabbricazione;
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore;
- Vista l'autocertificazione redatta dal Geom. Luciano Massa e dal Geom. Sandro Ballocco, che ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 modificato dal D. Lgs. n. 301/2002, certificano che l'intervento in progetto è conforme alle vigenti norme igienico sanitarie e ai regolamenti edilizi e di igiene del Comune di Fluminimaggiore;
- Visti i regolamenti comunali, igiene e polizia urbana in vigore;
- Viste le leggi 17-8-1942 n. 1150; 6-8-1967 n. 765 e le successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la legge 28-1-1977 n. 10;
- Vista la legge 28-02-1985 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la L.R. n. 23/1985, e successive modificazioni e integrazioni;
- Accertata, sulla base della documentazione in atti, la sussistenza di legittimo titolo ad ottenere il rilascio della Concessione Edilizia;
- Preso Atto della conformità degli atti progettuali allo strumento Urbanistico vigente;

CONCEDE

Al Sig. _____ e alla Sig.ra _____ come sopra generalizzati, di eseguire i lavori e le opere di cui in narrativa, senza pregiudizio dei diritti di terzi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità del progetto approvato che si allega come parte integrante e sostanziale della presente concessione, secondo le migliori norme dell'arte, affinché l'opera riesca solida, igienica, decorosa e atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato.

La presente Concessione Edilizia non incide sulla titolarità della proprietà o di diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

E' fatto obbligo al Concessionario del rispetto e adempimento delle prescrizioni generali e particolari, e delle clausole di seguito riportate:

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 2) I diritti di terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28/02/1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 29/10/1999, N. 490 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. c) della legge 5/08/1978 n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.
- 4) In caso di nuova costruzione o adempimento planimetrico, i lavori non potranno avere materiale inizio prima di aver ottenuto, previa richiesta scritta sui moduli dal Comune, la determinazione dei punti fissi di linea e di livello a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, che rilascerà apposito verbale. Saranno ammessi i soli lavori preparatori di cantiere, il picchettamento, gli scavi di sbancamento e di fondazione in conformità degli atti progettuali.
- 5) qualora non siano stati indicati nella domanda di Concessione il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore dei lavori, come di regola deve avvenire, il concessionario è tenuto ugualmente a segnalarli per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale, prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare della Concessione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi, entro otto giorni dalla effettiva sostituzione.
- 6) Di massima non si devono mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti al luogo dei lavori e devono essere osservate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose.
- 7) Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione al Sindaco, per iscritto. Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, nel caso che i lavori venissero abbandonati o sospesi oltre un certo tempo.
- 8) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito luogo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, salvo esenzione scritta dal Sindaco in caso di opere di limitata importanza;
- 9) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse impianti di servizi pubblici, deve essere usata ogni cautela per non danneggiarli e essere dato subito avviso per i provvedimenti del caso.
- 10) Gli assistiti di cui al paragrafo 6) od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e devono essere muniti pure gli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della illuminazione stradale. Questa lanterna deve avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto o il riparo su cui è collocata.
- 11) Ai sensi e per gli effetti della legge 1086 del 5 novembre 1971, relativa alle norme per la costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, o a struttura metallica, è fatto obbligo al concessionario:
 - a) di presentare denuncia al Genio Civile prima di iniziare le opere in c.a. o a struttura metallica;
 - b) di presentare al sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere vistato dal Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità;
- 12) In tutti i cantieri deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella in cui siano indicati:
 - a) Nome e cognome del concessionario, oggetto ed estremi della concessione e termini di scadenza;
 - b) Nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori;
 - c) denominazione dell'assuntore o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia;
 - d) Orario di lavoro.
- 13) I lavori devono essere eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato.
- 14) Devono essere rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso.
- 15) Il committente titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono tenuti all'integrale osservanza del regolamento edilizio vigente, delle leggi e regolamenti in materia di edilizia, urbanistica, di occupazione di suolo pubblico, di sicurezza pubblica, polizia urbana, circolazione ecc.; sono quindi responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione. In caso di inosservanza si applicheranno le sanzioni previste dalla legge 28-2-1985 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le sanzioni della L.R. 11-10-1985 n. 23;
- 16) L'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine di un anno dalla data della presente concessione, e il concessionario deve darne preventiva comunicazione, su apposito modulo, al comune, e deve constare da verbale di sopralluogo redatto da un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 17) Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, è stabilito in tre anni, tale termine può essere prorogato, con provvedimento motivato dal Sindaco solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione; l'ultimazione deve essere denunciata dal concessionario in una con la richiesta di abitabilità o usabilità;
- 18) Qualora i lavori non siano ultimati nel termine così stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione, in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata;

- 19) La presente concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà, o di altri diritti relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio, ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della legge 28-1-1977, n. 10 e le sanzioni previste dalla stessa legge e dalla legge 28-2-1985 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni e della L.R. 11-10-1985 n. 23;
- 20) Al Comune è riservato il diritto di far e seguire, in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, ispezioni e visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti assentite al Comune mediante appendice alla presente concessione;
- 21) Per tutte le eventualità non previste nel presente elenco di prescrizioni generali, necessariamente limitato, ci si richiama alle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e di tutta la normativa in materia edilizia, igiene e polizia locale vigente alla data del rilascio della presente concessione.
- 22) Il rilascio della presente concessione, non esime il concessionario dal munirsi di ulteriori autorizzazioni o nulla-osta di competenza di altri Enti.
- 23) Il Concessionario, il D.L. e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28/02/1985 n. 47 - L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 24) E' fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
 - a) al D.M. 16/05/1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27/06/1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendio;
 - b) al D.M. 20/11/1987 (G.U. n. 285 del 5/12/1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - c) alla legge 9/01/1989, n. 13 come modificata dalla legge 27/02/1989 n. 62 ed al D.M. 14/06/1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23/06/1989 S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge quadro 5/02/1992 n. 104;
 - d) alla legge 5/03/1990 n. 46 (G.U. n. 59 del 12/03/1990) recante "Norme per la sicurezza degli Impianti", in particolare in conformità agli artt. 1,2,6,7,9,10,11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6/12/1991 n. 447 (G.U. n. 38 del 15/02/1992);
 - e) al D.P.C.M. 1° Marzo 1991 (G.U. n. 57 del 8/03/1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e alla legge 26/10/1995 n. 447 (G.U. n. 254 del 30/10/1995) "legge quadro sull'inquinamento acustico";
 - f) al D.Lgs 15/08/1991 n. 277, il quale prescrive per l'interessato richiedente la concessione (datore di lavoro) che nel caso si debba demolire o rimuovere l'amianto presente nelle strutture dell'edificio esistente sul quale si interviene con la presente concessione, si dovrà predisporre e trasmettere all'Ente sanitario competente, il piano di lavoro per la bonifica dell'amianto stesso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 277/91 e delle ulteriori norme specifiche aventi attinenza in materia.
- 25) La presente concessione autorizza esclusivamente all'esecuzione dei lavori espressamente richiesti. L'eventuale rappresentazione di fabbricati o sue parti abusivamente costruite o difformemente costruite da concessioni o autorizzazioni precedenti non implica la sanatoria degli stessi che comunque manterranno inalterata la loro irregolarità.

26) PRESCRIZIONI PARTICOLARI DA OSSERVARE:

- In conformità al progetto approvato

1 - CONTRIBUTO COMMISURATO ALL'INCIDENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE (art. 5 della legge 28/01/1977 n. 10)

- NON DOVUTI

2 - CONTRIBUTO A PERCENTUALE SUL COSTO DI COSTRUZIONE (art. 6 della legge 28/01/1977 n. 10)

- NON DOVUTI

Dalla Residenza Municipale, li



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(D. Marco Piras)